



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI


SETTORE URBANISTICA

via S.re Nuvoletta (ex Tribunale) – c.a.p. 80016 - tel. - 0815769425 – e-mail: settoreurbanistica@pec.comune.marano.na.it

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N. 12/24 DEL 21/08/2024

(D.P.R. 380/2001 del 06/06/2001 art.35 c.1 e ss.mm.ii.)

per Immobile (capannone) e ulteriori manufatti (tettoia aperta con copertura in lamiera e gabbiotto in pietra)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA

VISTO gli atti, temporalmente, di seguito descritti tutti regolarmente notificati, ovvero:

- 29/12/1986 - domanda di condono edilizio presentata [redacted] con la quale viene chiesto Permesso di Costruire in sanatoria, ai sensi della Legge 47/85, [redacted]
- 07/03/2018 - nota UTC prot.7967 del 07/03/2018 diretta al sig. [redacted] di richiesta integrazione documentale all'istanza di condono sopra citata (notifica 16/03/2018);
- 15/03/2018 – Ufficio SUAP – ordinanza n.03 del 15/03/2018 [redacted]
- 11/12/2018 – provvedimento dell'Area Tecnica [redacted] di avviso di avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono L.47/85 [redacted]
- 24/12/2018 – verbale della P.M. nr. 019/2018, prot.124/18/PG-PE di violazione alle norme urbanistiche ai sensi del dpr 380/2001 a carico di [redacted]



➤ 09/01/2019 – provvedimento UTC prot.665 del 09/01/2019 di diniego dell'istanza di condono L.47/85

➤ 22/01/2019 - diffida non rinnovabile ai sensi dell'art.35 comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., provvedimento

➤ 13/02/2019 - Ordinanza di demolizione opere abusive

➤ 11/06/2019 - "Accertamento di Inottemperanza

➤ 11/06/2019 - Provvedimento UTC prot. 17709 del 11/06/2019 di "Irrogazione Sanzione Amministrativa Pecuniaria" quale seguito all'accertamento di inottemperanza N° 13/2019 del 11/06/2019";

➤ 18/06/2019 – Ordinanza T.A.R. Campania nr. 00990/2019 (sul ricorso di parte al provvedimento UTC prot. 665/2019 di diniego della domanda di condono), con la quale il T.A.R. ha annullato il provvedimento UTC prot.665/2019 di diniego del condono imponendo all'amministrazione l'obbligo di riesaminare la determinazione negativa assunta del procedimento di condono edilizio L.47/85 sopra citato;

➤ 03/07/2019 – provvedimento UTC prot. 19866 di nuovo avviso di diniego della domanda di condono L.47/85;

➤ 22/07/2019 – nota prot. Ente 21768 del 24/07/2019 del di trasmissione ricorso avverso e per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento UTC prot.17709 del 11/06/2019 di irrogazione sanzione pecuniaria (ai sensi dell'art.31 comma 4bis del dpr 380/2001);

➤ 26/07/2019 – provvedimento UTC prot.21981 di diniego definitivo della domanda di condono L.47/85 in ragione di quanto stabilito dall'Ordinanza T.A.R. 00990/2019;

➤ 29/09/2019 – mitt. ufficiale giudiziario prot. ingresso 27621 del 01/10/2019, notifica all'Ente prot. 28158 del 03/10/2019 - quale ricorso di parte al provvedimento di diniego prot. 21981/2019;



➤ 14/11/2019 - diffida non rinnovabile ai sensi dell'art.35 comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., provvedimento UTC nr. 34514 del 14/11/2019, emessa nei confronti del [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di committente, con la quale:
a) si richiamava il verbale della P.M. N° 019/18 del 24/12/2018 e la consistenza degli abusi edilizi contestati [REDACTED]

b) si evidenziava che sulla medesima area insiste un manufatto con destinazione non residenziale [REDACTED]

[REDACTED]; per l'opera predetta fu presentata domanda di condono ai sensi della L.47/85 [REDACTED]

c) che per il manufatto ad uso non residenziale sopra citato è stato concluso con atto di diniego prot.665 del 09/01/2019 regolarmente notificato alla parte, il procedimento della pratica di condono edilizio L.47/85 [REDACTED]

d) che a seguito del diniego del condono edilizio si iniziò il procedimento repressivo con diffida non rinnovabile prot.1773 del 22/01/2019 e successiva ordinanza di demolizione opere abusive 04/19 del 13/02/2019;

e) che il provvedimento di diniego prot.665/2019 impugnato presso il T.A.R. Campania è stato annullato con ordinanza 00990/2019 del 18/06/2019 disponendone un nuovo riesame del procedimento di condono edilizio;

f) che a fronte del dispositivo T.A.R. è stato effettuato un supplemento di istruttoria che ha determinato un nuovo provvedimento di diniego prot. 21981 del 26/07/2019;

g) che la prima diffida non rinnovabile prot.1773/2019 e successiva ordinanza di demolizione opere abusive 04/2019 sono scaturite in parte dal provvedimento di diniego del condono prot.665/2019 annullato dall'ordinanza TAR 00990/2019;

h) che occorre riproporre nuovamente il procedimento demolitorio così come previsto dall'art.35 comma 1 dpr 380/2001 e ss.mm.ii..

con evidenza che le opere sono state realizzate su di un'area censita catastalmente con la p.lla [REDACTED] ricadente nel vigente P.R.G. in zona classificata *B2 (zona omogenea saturata) senza vincolo, su area [REDACTED] per cui si invitava e diffidava [REDACTED] in qualità di committente a demolire le opere abusive:

-

[REDACTED] come accertato con verbale Polizia Municipale n.019/2018 del 24/12/2018;
- manufatto con destinazione non residenziale [REDACTED]

informando quindi il Comune di Napoli in qualità di proprietario, ai sensi dell'art.35 comma 1, del dpr 380/2001 delle attività repressive adottate dal Comune di Marano nei confronti [REDACTED]

➤ 19/11/2019 - Sentenza T.A.R. Campania (sezione seconda) N° 01834/2019 REG.PROV.CAU – N°04217/2019 REG.RIC - pubblicazione 19/11/2019 – sul ricorso 4217/2019 per l'annullamento del provvedimento prot. 21981 del 26/07/2019, di rigetto della domanda di concessione in sanatoria ex Legge 47/85, con la quale il TAR accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10/03/2020;

➤ 23/03/2023 - Sentenza T.A.R. Campania (sezione seconda) N° 01980/2023 – pubblicazione 29/03/2023 (acquisita con nota prot.11587/2023 del 03/04/2023) sui ricorsi 1443/2019, 3320/2019, 4217/2019 con la quale dispone:

a) quanto al ricorso 1443/2019 per l'annullamento del diniego di concessione in sanatoria ai sensi della L.47/85, dichiara in parte improcedibile il ricorso RG 1443/2019, e in parte lo accoglie con il conseguente annullamento dell'ordinanza di demolizione n.04 del 13/02/2019;

b) quanto al ricorso 3320/2019 per l'annullamento della nota prot.17709 dell'11/06/2019, accoglie il ricorso RG 3320/2019 e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria;

c) quanto al ricorso 4217/2019 per l'annullamento del provvedimento 21981 del 26/07/2019 di rigetto della domanda di concessione in sanatoria ex L.47/85, accoglie il ricorso RG 4217/2019 e, per l'effetto, annulla il diniego di condono edilizio prot.21981 del 27/07/2019;



- 05/12/2023 - Provvedimento UTC prot.051/2023 del 05/12/2023 – prot. Ente 46379 del 28/12/2023 – avente ad oggetto: “Annullamento provvedimenti amministrativi per effetto del dispositivo della sentenza T.A.R. Campania (sezione seconda) n.01980/2023 pubblicata il 29/03/2023”, con cui si dispone di dare atto dell’annullamento dei seguenti provvedimenti:
 - a) dell’ordinanza di demolizione n.04 del 13/02/2019;
 - b) dell’ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria (prot.17709/2019 del 11/06/2019);
 - c) del diniego di condono edilizio prot.21981 del 27/07/2019;
- 28/12/2023 - nota UTC prot. 46417 del 28/12/2023, notificata [redacted] il 05/01/2024 di richiesta integrazione documentale all’istanza di sanatoria L.47/85 [redacted]
- 19/02/2024 - nota del Comune di Napoli - Area Patrimonio Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, PG 2024/160097 del 19/02/2024 – acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 6275 in data 20/02/2024 – volta a conoscere le motivazioni per le quali l’amministrazione in questione avrebbe dovuto concedere l’accesso all’area [redacted] e ai suoi tecnici per la redazione della documentazione integrativa alla domanda di condono, come da Ns. richiesta del 05/12/2023;
- 28/02/2024 - nota del Comune di Napoli - Area Patrimonio Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, PG 2024/189627 del 28/02/2024 – acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 7427 in data 28/02/2024 – di sollecito alla loro prot. PG 2024/160097;
- 28/02/2024 - nota UTC prot. 7500 del 28/02/2024 di riscontro alle istanza del Comune di Napoli PG 2024/160097 e PG 2024/189627 sopra citate;
- 04/03/2024 - nota del Comune di Napoli - Area Patrimonio Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, PG 2024/204259 del 04/03/2024 – acquisita al prot. generale dell’Ente al n. 8000 in data 04/03/2024 – diretta anche al legale di parte [redacted], con la quale informava il nostro Ente dell’avvenuto sequestro del 21/03/2018 sull’area situata in Marano (Na) alla [redacted] e della successiva riconsegna, in data 27/06/2019, dell’area in questione all’amministrazione comunale di Napoli, nonché del fatto che né l’area in questione né tanto meno il fabbricato, ivi illecitamente edificato, risultano essere nella disponibilità del [redacted] per cui non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo edilizio per la domanda di condono e, conseguentemente, della richiesta di accesso all’area, comunicando di restare in attesa della definizione dell’istanza di Condono presentata dal [redacted] in data 29/12/1986, invitando il nostro Ente, sin da ora, ai sensi e per gli effetti dell’art.31 dpr 380/2001, di provvedere a tutti gli adempimenti relativi, in particolare, all’applicazione delle sanzioni previste, i.e. demolizione e ripristino dello status quo ante, sollecitando riscontro a quanto scritto;

Tenuto quindi conto che alla luce delle argomentazioni sopra esposte emerge, in sintesi, che né l’area in questione né tanto meno il fabbricato oggetto di presentazione di istanza di condono L.47/85 risultano essere nella disponibilità [redacted], per cui il medesimo non era e non è soggetto legittimato alla presentazione della suddetta istanza di sanatoria mancando, tra l’altro, anche di titolarità alla presentazione della medesima istanza, per cui non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo edilizio per la domanda di condono e, conseguentemente, della richiesta di accesso all’area;

Visto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e 10 bis della Legge 241/90 finalizzato al diniego dell’istanza di condono L.47/85 giusta nota UTC 9670 del 14/03/2024 notificato al destinatario in data 20/03/2024 e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento, con pec del 14/03/2024, quale prosieguo alle attività previste a seguito sentenza T.A.R. 01980/2023 e per le motivazioni sopra riportate che in sintesi si riassumono nel fatto che “... né l’area in questione né tanto meno il fabbricato, ivi illecitamente edificato, risultano essere nella disponibilità [redacted] per cui non sussistono i presupposti per il rilascio del titolo edilizio per la domanda di condono e, conseguentemente, della richiesta di accesso all’area;

Tenuto conto della tempistica intercorsa tra la notifica del provvedimento di avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 e 10 bis della Legge 241/90 finalizzato al diniego dell’istanza di condono in oggetto avvenuta in data 20/03/2024, e il termine di 10 giorni previsto dalla normativa vigente in materia (art.10/bis della L.241/90) indicato nel medesimo provvedimento prot.9670 del 14/03/2024, quindi fissato al 31/03/2024, oltre il quale non sono pervenute né osservazioni né memorie da parte dei soggetti destinatari del provvedimento di avviso, e pertanto alla scadenza prevista (successivi 20 giorni) per l’emissione del provvedimento di diniego, ovvero 20/04/2024, l’ufficio ha avviato le procedure previste dal caso di specie.



Visto il provvedimento UTC prot.15474 del 30/04/2024 di Diniego definitivo alla richiesta di sanatoria per abusi edilizi presentata ai sensi della Legge 47/85

Ritenuto opportuno proseguire nelle attività previste in ragione della natura "non legittima" degli immobili sopra citati che risultano compresi nel provvedimento di diniego (capannone) della domanda di condono L.47/85 ed anche nelle ordinanze di demolizione opere abusive N° 04/2019 del 04/02/2019 e N° 40/2019 del 03/12/2019, con l'emissione di provvedimenti che ne prevedano la loro demolizione in uno al ripristino dello stato dei luoghi al fine di liberare l'area di proprietà del Comune di Napoli dalla presenza dei manufatti ed essere riconsegnata al suddetto Ente (Comune di Napoli) legittimo proprietario;

Considerato che alla prima diffida non rinnovabile (ai sensi dell'art.35 comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.) prot. UTC nr. 1773 del 22/01/2019 riferita al verbale della P.M. di accertamento opere abusive nr. 019/2018 del 24/12/2018

per l'opera predetta fu presentata domanda di condono ai sensi della L.47/85 diniegata da questo ufficio con provvedimento 665 del 09/01/2019 notificato quale intestatario della richiesta stessa data al di condono;

è seguita ordinanza di demolizione opere abusive N° 04/2019 del 13/02/2019, annullata, insieme ad altri provvedimenti, dalla Sentenza T.A.R. Campania (sezione seconda) N° 01980/2023 – pubblicazione 29/03/2023, a cui è seguito giusto provvedimento UTC prot. 051/2023 del 05/12/2023 di Annullamento provvedimenti amministrativi per effetto del dispositivo della sentenza T.A.R. Campania (sezione seconda) n.01980/2023 pubblicata il 29/03/2023", con cui si dispone di dare atto dell'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- a) dell'ordinanza di demolizione n.04 del 13/02/2019;
- b) dell'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria (prot.17709/2019 del 11/06/2019);
- c) del diniego di condono edilizio prot.21981 del 27/07/2019;

Considerato che alla seconda diffida non rinnovabile (ai sensi dell'art.35 comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.) **provvedimento UTC nr. 34514 del 14/11/2019** sempre riferita al verbale della P.M. N° 019/18 del 24/12/2018 la cui consistenza degli abusi edilizi contestati era la seguente "

medesima area insiste un manufatto con destinazione non residenziale

per l'opera predetta fu presentata domanda di condono ai sensi della L.47/85 ordinanza di demolizione opere abusive N° 40/2019 del 03/12/2019 non opposta al T.A.R. dalle parti per cui allo stato sempre vigente;

Tenuto conto del provvedimento prot.15474 del 30/04/2024 (non opposto) di Diniego definitivo alla richiesta di sanatoria per abusi edilizi presentata ai sensi della Legge 47/85

Ritenuto opportuno proseguire nelle attività previste in ragione della natura "non legittima" degli immobili sopra citati che risultano compresi nel provvedimento prot. UTC 15474 del 30/04/2024 di diniego della domanda di condono L.47/85 (non opposto) riferita al capannone ed anche nell'ordinanza di demolizione opere abusive N° 40/2019 del 03/12/2019 (art.35 c.1 dpr 380/2001) riferita alla tettoia aperta e al gabbiotto (non opposta), con l'emissione/reiterazione di provvedimenti che ne prevedano la loro demolizione in uno al ripristino dello stato dei luoghi al fine di liberare l'area di proprietà del Comune di Napoli dalla presenza dei manufatti ed essere riconsegnata al suddetto Ente (Comune di Napoli) legittimo proprietario;

Vista la ulteriore diffida non rinnovabile ai sensi dell'art.35 c.1 del dpr 380/2001 emessa nei confronti del soggetto sopra indicato, **recante prot. 23369 del 27/06/2024, notificata il 04/07/2024**, e trasmessa anche Comune di Napoli - Area Patrimonio Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, c.a. pec: tutela.patrimonio@pec.comune.napoli.it, informativa dell'attività repressiva adottata dal Comune di Marano di Napoli nei confronti del sig. alla quale è seguito verbale della Polizia Municipale prot. 30111 del 19/08/2024 di non ottemperanza alla suddetta diffida;



Preso atto che il sig. [REDACTED] non ha prodotto alcuna osservazione giustificativa per il predetto avviso di "Diffida non rinnovabile" ai sensi dell'art.35 c.1 del dpr 380/2001, giusta provvedimento UTC prot. 23369/2024 del 27/06/2024 notificato il 04/07/2024;

Accertato che le opere sono state realizzate su di un'area censita catastalmente con la [REDACTED] e ricadente nel vigente P.R.G. in zona B2 (omogenea saturata);

Accertato che l'area su cui si sono realizzate le opere abusive risulta di proprietà del Comune di Napoli;

Preso atto che l'intervento realizzato ha comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifiche rilevanze e autonomamente utilizzabile, e che lo stesso è in contrasto con la normativa urbanistica vigente ed adottata, e pertanto non può essere suscettibile di sanatoria;

Visto l'art. 35 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. che recita: *"qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art.28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli de demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo"*;

Visto la legge 241/90;

Visto l'art. 107, comma 3 del T.U.E.L. 267/00;

Visto la legge 47/85, L.724/94 e L.326/2003 ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 17/01/2023 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa Settore Urbanistica;

ORDINA

al sig. [REDACTED] – in qualità di committente, ferma ed impregiudicata l'azione penale prevista dall'art.35 c.1 del dpr 380/2001, **di demolire, a propria cura e spese**, le opere in narrativa citate ed insistenti in Marano di Napoli al F.37 p.Ila 1, entro giorni 90 (novanta) dalla data di notifica della presente ordinanza e procedere al ripristino dello stato dei luoghi, con l'avvertenza che, in mancanza, le opere stesse, ai sensi dell'art.35 c.2 del dpr 380/2001, saranno demolite e lo stato dei luoghi ripristinato a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso, e precisamente:

1) [REDACTED]

2) [REDACTED]

INFORMA

Il Comune di Napoli in qualità di proprietario, Comune di Napoli - Area Patrimonio - Servizio Tutela e Regularizzazione del Patrimonio - c.a. sig.ra Dirigente dott.ssa Tiziana Di Bonito - pec: tutela.patrimonio@pec.comune.napoli.it, ai sensi dell'art.35, comma 1, del DPR 380/2001 dell'attività repressiva adottata dal Comune di Marano di Napoli nei confronti del [REDACTED]



AVVISA

- che ai sensi dell'art.8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la presente ordinanza vale anche come comunicazione di avviso del procedimento amministrativo;
- il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Tommaso Galluccio con ufficio in Via Salvatore Nuvoletta (ex Tribunale);
- che l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l' U.T.C. in Via Salvatore Nuvoletta (ex Tribunale) telefax 081.5769 463 esclusivamente nei giorni di apertura al pubblico – martedì 9-12 / 15-17 e giovedì 9-12;
- che il presente provvedimento non costituisce titolo all'esecuzione di opere e/o lavorazioni per le quali è obbligatoria la comunicazione delle forme previste dalla normativa vigente in materia;
- che la mancata esecuzione da parte dei proprietari/occupanti comporta la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art.650 del codice penale;
- che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

p.c:

Comune di Napoli - Area Patrimonio - Servizio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio - c.a. sig.ra Dirigente [REDACTED] pec: tutela.patrimonio@pec.comune.napoli.it -

Comune di Marano di Napoli - Responsabile Settore Legale Segretaria Comunale;

Comune di Marano di Napoli ufficio amministrativo del Settore Legale - amm,vo sig.ra Perillo Carolina

Comune di Marano di Napoli - Responsabile del Procedimento geom. Tommaso Galluccio - Settore Urbanistica;

Comando Polizia Municipale

Compagnia Carabinieri di Marano

Si invita, cortesemente, Il Comando di Polizia Municipale a provvedere alla notifica del presente atto, specificando, altresì, che il medesimo Comando è incaricato di segnalare tempestivamente che il destinatario, come sopra generalizzato, ottemperi alla presente ordinanza.



Il Responsabile Settore Urbanistica
Ing. Angelo Martino